



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 20 Febbraio 2024

CASI OPERATIVI

Corretta rilevazione di corrispettivi in pendenza di giudizio
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

In scadenza l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del IV° trimestre 2023
di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Notifica agli ex soci dell'atto impositivo intestato alla società
di Angelo Ginex

ISTITUTI DEFLATTIVI

Cosa fare se si vuole conciliare in Cassazione
di Gianfranco Antico

IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova ZES unica per il Mezzogiorno
di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 20 febbraio 2024
di Euroconference Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Corretta rilevazione di corrispettivi in pendenza di giudizio

di Euroconference Centro Studi Tributari

The banner is a horizontal graphic with a blue background. On the left, there's a vertical bar composed of four colored squares: blue, dark blue, red, and orange. To its right, the text 'La professionalità va riconosciuta' is written in large white and blue letters. In the center, the number '100' is prominently displayed in white, with 'BEST IN CLASS' and '2024 Edition' in smaller text below it. At the bottom, the Euroconference logo and the word 'Euroconference' are on the left, and the Forbes logo and the word 'Forbes' are in the middle. On the right, there's a circular portrait of a man and a woman standing together, both smiling, with their arms crossed. The entire graphic has a subtle grid pattern in the background.

Una società di consulenza (Srl) ha in piedi una controversia con una società proprietaria di un impianto fotovoltaico per il riconoscimento del corrispettivo per i servizi prestati in base a regolare contratto e contestato nella sua interpretazione.

Si tratta di servizi di consulenza prestati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico il cui corrispettivo è stato concordato in una partecipazione ai ricavi ottenuti dalla futura produzione di energia elettrica, per la durata di 20 anni, una volta verificata annualmente una produzione minima di energia.

Il Tribunale nella sentenza di I grado, a ottobre 2023, ha dato ragione alla società di consulenza condannando la società proprietaria a pagare sia il corrispettivo maturato sino ad oggi, (10 anni di produzione di energia elettrica) sia i corrispettivi che matureranno nei prossimi 10 anni.

Inoltre, alla società di consulenza è stata riconosciuta, dopo il sequestro conservativo, con apposita ordinanza, l'assegnazione delle somme maturate e maturande presso terzi.

Il terzo è il Comune del territorio che in qualità di responsabile del procedimento incassa le somme derivanti dalla produzione di energia elettrica direttamente da parte del GSE per poi rigirarle alla società proprietaria dopo aver trattenuto quanto di sua competenza.

La somma sequestrata, disponibile presso il Comune, al momento dell'assegnazione è solo una parte di quanto riconosciuto dal tribunale.

La società proprietaria, a dicembre 2023, ha presentato ricorso in appello. Pertanto, la contestazione è ancora in atto.

La società di consulenza intende assumere questi comportamenti:



- non fatturare ancora i corrispettivi riconosciuti dal Tribunale, in attesa di sentenza definitiva;
- non dichiarare i ricavi in attesa della sentenza definitiva;
- incamerare le somme sequestrate ed accantonarle su apposito conto, sempre in attesa di sentenza definitiva;
- iscrivere nel passivo del proprio bilancio una posta per somme in contestazione.

Si richiede se questo comportamento sia corretto.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

In scadenza l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del IV° trimestre 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Scade il prossimo **29.2.2024**, il termine per il versamento dell'imposta di **bollo** sulle **fatture elettroniche** emesse nel **quarto trimestre 2023**.

Infatti, come regola generale, l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel **primo, terzo e quarto trimestre** dell'anno solare, deve essere versata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo**, ovvero, entro la **fine di maggio** dell'anno in corso (**primo trimestre**), entro la **fine di novembre** dell'anno in corso (**terzo trimestre**) ed entro la **fine di febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre)**. Invece, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre** va assolta entro **l'ultimo giorno del terzo mese successivo**, vale a dire entro la fine del mese di settembre dell'anno in corso.

Tuttavia, in relazione ai termini di versamento dell'imposta, sono previste alcune **semplificazioni** in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto. In particolare:

- se l'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre** risulta **pari o inferiore a 5.000 euro**, il versamento può essere effettuato, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (ossia **9**);
- se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri** risulta complessivamente **pari o inferiore a 5.000 euro**, il pagamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (ossia **11**).

La soglia rilevante per i 2 differenti è stata **innalzata dal 250 a 5.000 euro** con decorrenza dalle fatture emesse dall'1.1.2023 ad opera dell'[articolo 3](#) D.L. 73/2022 (cd. Decreto semplificazioni).

Con riferimento alla scadenza di pagamento fissata per la fine del mese di febbraio, non è prevista alcuna semplificazione. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture emesse nel **quarto trimestre 2023** va certamente versata **entro il prossimo 29.2.2024**.



Periodo di emissione delle FE	Importo imposta di bollo dovuta	Termine di versamento
I° trimestre	Se > 5.000 euro	31.5
I° trimestre	Se ≤ 5.000 euro	30.9
II° trimestre	/	30.9
I° trimestre + II° trimestre	Se ≤ 5.000 euro	30.11
III° trimestre	/	30.11
IV° trimestre	/	28/29.2 anno successivo

Il pagamento del tributo può essere versato con **modello F24** oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con **addebito diretto in conto corrente**.

L'**ammontare** dell'imposta di bollo dovuto per le fatture elettroniche, inviate mediante il sistema di interscambio (Sdl), è calcolato dall'Agenzia delle entrate e **comunicato al contribuente** all'interno dell'area riservata del **portale Fatture e Corrispettivi**. In particolare, l'Agenzia delle entrate predispone:

- **l'elenco A non modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sdl che riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> **valorizzato a "SI"** nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- **l'elenco B modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica), per le quali però, a parere dell'Agenzia, sulla base di criteri generalmente applicabili, la stessa risulterebbe dovuta. L'Elenco B va **confermato o modificato entro la fine del mese successivo** al trimestre di riferimento oppure, per le fatture emesse nel secondo trimestre, entro il 10 settembre; in assenza di variazioni, si considerano confermate **le integrazioni proposte dall'Agenzia delle entrate**.

In caso di **mancato versamento** dell'imposta di bollo, viene comunicato al contribuente, in via telematica, l'**ammontare del tributo dovuto**, della **sanzione**, di cui all'[**articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997**](#), ridotta ad 1/3 e degli **interessi** dovuti **fino all'ultimo giorno del mese antecedente** a quello di elaborazione della comunicazione.

Il contribuente deve effettuare il pagamento **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Spirato tale termine senza che sia stato effettuato il versamento, l'Agenzia delle entrate procede con l'**iscrizione a ruolo** a titolo definitivo dell'importo non versato.



ACCERTAMENTO

Notifica agli ex soci dell'atto impositivo intestato alla società

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

[Scopri di più](#)

Il tema dell'**estinzione di società** e, soprattutto, delle conseguenze sulla **intestazione e notifica** degli atti impositivi, impegnava da molti anni la **Corte di Cassazione**, la quale è intervenuta, in più occasioni, per cercare di chiarire la corretta interpretazione delle norme di legge in materia.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'[articolo 2495 cod. civ.](#) (ai fini civilistici) e nell'[articolo 36, D.P.R. 602/1973](#) (ai fini tributari), così come modificato dall'[articolo 28, D.Lgs. 175/2014](#), in vigore dal 13.12.2014. In conseguenza delle modifiche intervenute:

- per le **cancellazioni richieste sino al 12.12.2014**, la cancellazione dal registro delle imprese comporta “immediatamente” l'**estinzione** della società, con la conseguenza che l'**ente estinto perde la personalità e/o soggettività giuridica**;
- per le **cancellazioni richieste dal 13.12.2014**, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese comporta **sempre l'estinzione** della società, ma gli **effetti** della stessa sono **sospesi, ai fini fiscali, per un periodo di 5 anni** decorrenti proprio da tale richiesta.

Da quanto sopra, dovrebbe derivare che l'avviso di accertamento **intestato ad una società cancellata** dal registro delle imprese, nel **primo caso (cancellazioni richieste sino al 12.12.2014)** è **nullo**, mentre nel **secondo** caso (cancellazioni richieste dal 12.12.2014) è **legittimo**.

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione (**Ordinanza n. 16362/2020**), a seguito dell'**estinzione della società**, si determina un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale l'**obbligazione** della società non si estingue, ma si trasferisce **in capo ai soci**, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che, “*pendente societate*”, fossero **limitatamente o illimitatamente responsabili** per i debiti sociali.

Poi, con specifico riferimento alla **notificazione di avvisi di accertamento** (**Cassazione n. 24793/2020; Cassazione n. 23534/2019; Cassazione n. 12953/2017**) e di cartelle di pagamento (**Cassazione n. 31037/2017**) intestati alla **società estinta**, sono intervenute



molteplici pronunce che le hanno ritenute **valide**, allorquando dette notificazioni siano state **eseguite, successivamente all'estinzione della stessa**, nelle mani di (o comunque ad) **uno dei soci**.

In una delle tante sopra indicate, è stato affermato che: *“L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa” ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società”.*

Inoltre, tale principio sarebbe **applicabile anche alle società di capitali**, poiché il ridetto fenomeno successorio, secondo autorevoli pronunciamenti delle **Sezioni unite (Cassazione n. 6070/2013, Cassazione n. 6071/2013 e Cassazione n. 6072/2013)**, è predicabile allo stesso modo per le società di persone e per le società di capitali, in conseguenza della **tendenziale equiparazione** tra le due forme giuridiche, realizzata con la modifica dell'[**articolo 2495, comma 2, cod. civ.**](#)

Sulla scorta di ciò, quindi, la Corte di cassazione è giunta ad affermare che devono ritenersi **valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società estinta**, indifferentemente di capitali o di persone, **anche se eseguite, dopo l'estinzione agli ex soci**, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'[**articolo 65, comma 4, D.P.R. 600/1973**](#) per il caso di morte del debitore), ovvero **anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi (Cassazione n. 753/2024)**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, come anticipato, nel momento in cui una società si estingue, si realizza un **fenomeno, seppure peculiare, di tipo successorio**, in forza del quale **i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempinte della società**, venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali. Pertanto, essi **ne rispondono**, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, quando la società era in vita, fossero **limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali**.

In definitiva, secondo la suprema Corte, **anche nel caso di estinzione** della società conseguente a cancellazione richiesta **prima del 12.12.2014**, sarebbe **valida la notificazione all'ex socio** dell'**atto impositivo intestato** alla **società estinta**.



ISTITUTI DEFLATTIVI

Cosa fare se si vuole conciliare in Cassazione

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

Il D.Lgs. 220/2023, intervenendo sull'[articolo 48, D.Lgs. 546/1992](#), ha introdotto il comma 4-bis, autorizzando così la **conciliazione** giudiziale – fuori udienza – anche per le **controversie pendenti in Cassazione**.

Il contribuente/professionista che intende conciliare **fuori udienza** deve depositare una "**istanza congiunta**", cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

Elementi dell'istanza, così come analiticamente declinati nel corpo della **circolare n. 38/E/2015**, sono:

- **indicazione della Corte di Giustizia Tributaria** adita;
- **dati identificativi della causa**, anche con riferimento all'Ufficio dell'Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
- manifestazione della **volontà di conciliare**, con indicazione degli **elementi oggetto della proposta** conciliativa ed i relativi termini economici;
- **liquidazione delle somme dovute** in base alla conciliazione (ovvero, per le conciliazioni intervenute nell'ambito di controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, gli elementi che individuano esattamente i termini dell'accordo conciliativo, quali l'indicazione del classamento o della rendita catastale rideterminati);
- **motivazione** delle ragioni per conciliare;
- accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli **elementi della proposta**, nonché delle **somme liquidate**;
- **data, la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio** e la **sottoscrizione del contribuente** o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore (il potere di conciliare la controversia deve essere espressamente conferito nella procura al difensore).

Pur in assenza di un termine prestabilito, gli estensori della circolare n. 38/E/2015 ritengono che il deposito della proposta preconcordata debba avvenire **non oltre l'ultima udienza di trattazione**, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del **giudizio di primo o di secondo**



grado (un limite temporale è rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione).

Se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, **il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere**, anche parziale, qualora l'accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale, procedendo in tal caso all'ulteriore trattazione della causa.

Se non è stata ancora fissata la data dell'udienza di trattazione, **provvede il presidente della sezione con decreto**.

Se, invece, **è già stata fissata l'udienza di trattazione**, provvede la Corte di Giustizia tributaria di primo o secondo grado, con sentenza, se la conciliazione è totale, oppure con ordinanza, **se la conciliazione è parziale**.

In ordine alle “**condizioni di ammissibilità**”, richieste dalla norma, la circolare n. 38/E/2015 rileva che tale locuzione “*allude al potere di sindacato di legittimità del giudice, che può accertare la regolarità della proposta conciliativa e l'assenza di cause di inammissibilità previste dalla legge (ad esempio, ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte rientranti nella giurisdizione tributaria, sussistenza del potere di conciliare, ecc.)*”. In assenza delle condizioni di ammissibilità, **la causa verrà discussa e portata a decisione**.

La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la **sottoscrizione dell'accordo**, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento (oppure sono indicati gli elementi relativi alla conciliazione “*catastale*”).

L'intervenuto accordo ha **efficacia novativa** del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente, conduce alla **iscrizione a ruolo** del nuovo **credito derivante dall'accordo stesso** e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento, ponendo così fine a tutte le problematiche, anche di carattere pratico, presenti nella vecchia formulazione (così circolare n.38/E/2015).

Le sanzioni, in questo caso, secondo quanto contenuto nell'[articolo 48-ter, D.Lgs. 546/1992](#), si applicano **nella misura del 60 % del minimo previsto dalla legge**, in caso di perfezionamento nel corso del giudizio di Cassazione.

L'accordo previsto in caso di conciliazione “*fuori udienza*” costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore.

Il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato **entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo**.

Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione **le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria**.



Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l'accertamento con adesione [**dall'articolo 8, D.Lgs. 218/1997**](#).

Pertanto, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di **8 rate trimestrali di pari importo** o in un massimo di **16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro**.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti **gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata**.

Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o, in caso di rateizzazione, di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista **l'iscrizione a ruolo delle residue somme** dovute a titolo di **imposta, interessi e sanzioni**, nonché della sanzione per omesso versamento, disciplinata dall'[**articolo 13, D.Lgs. 471/1997**](#), **aumentata della metà** ed applicata sull'importo residuo dovuto a titolo di imposta.

Per le controversie aventi ad oggetto **avvisi di accertamento esecutivi**, il recupero delle somme non versate a seguito della conciliazione va effettuato mediante **l'intimazione aD adempiere al pagamento**.

Analogamente a quanto previsto per l'accertamento con adesione, trova applicazione anche per la conciliazione giudiziale l'[**articolo 15-ter, comma 3, D.P.R. 602/1973**](#), concernente il c.d. "**lieve inadempimento**", norma che, per quel che ci interessa in questa sede, **esclude la decadenza in caso di insufficiente versamento della rata**, per una frazione **non superiore al 3 %** e, in ogni caso, **a 10.000 euro**.

Nei casi in cui l'insufficiente o il tardivo pagamento integri un "*lieve inadempimento*", l'Ufficio iscrive a ruolo **l'eventuale frazione non pagata**, della **sanzione** di cui all'[**articolo 13, D.Lgs. 471/1997**](#), commisurata **all'importo non pagato o pagato in ritardo**, e dei relativi interessi. La predetta iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si **avvale del ravvedimento operoso** di cui all'[**articolo 13 D.Lgs. 472/1997**](#), entro **il termine di pagamento della rata successiva** ovvero, in caso di versamento in unica soluzione o di ultima rata, entro **90 giorni dalla scadenza del termine** previsto per il versamento.



IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova ZES unica per il Mezzogiorno

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

[Scopri di più](#)

Con lo scopo ultimo di attrarre **nuovi investimenti**, favorire l'insediamento di **nuove imprese** ed incentivare l'attività imprenditoriale di quelle già operanti in **aree territoriali definite "svantaggiate"**, il D.L. 124/2023 (conosciuto come "Decreto Sud") ha istituito, con decorrenza **1.1.2024**, una **zona economica speciale ("ZES") unica per il Mezzogiorno**.

Nello specifico, beneficeranno di specifiche agevolazioni e semplificazioni le iniziative intraprese nei territori di **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**.

La nuova disciplina, declinata negli [articoli da 9 a 16](#) del citato D.L. 124/2023 (e annunciata dal Governo nell'ambito delle proposte di revisione del PNRR inviate alla Commissione Europea), si inserisce nel solco già tracciato dal D.L. 91/2017, che aveva delineato le **procedure, le condizioni e le modalità** per la creazione di una zona economica speciale in una specifica area del Paese. Sulla base di tali linee guida, sono sorte, nel corso degli anni, **otto diverse "ZES"** (Abruzzo, Calabria, Campania, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Sardegna, Sicilia occidentale e Sicilia orientale); tale strutturazione creava un'inevitabile **duplicazione di ruoli** (e di figure chiave), con evidenti **inefficienze e duplicazioni di costi**. L'accorpamento in **un'unica ZES** risolve anche tale criticità.

L'organizzazione della nuova ZES unica prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una "**Cabina di regia**", con compiti di **indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio**, e di una "**Struttura di missione**", a cui è affidato un **ruolo più operativo**, e che subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES. Per garantire un ordinato e graduale passaggio di consegne, questo trasferimento è stato posticipato al prossimo 1.3.2024 mediante **apposito DPCM**.

Tra gli incarichi della Struttura di missione vi è quello di predisporre un "**Piano strategico**", di **durata triennale**, volto a definire la politica di sviluppo della ZES unica, con individuazione dei **settori da promuovere** e di quelli da **rafforzare**, degli investimenti e degli **interventi prioritari** per lo sviluppo della stessa (inclusi quelli destinati a favorire la **riconversione industriale**)



finalizzata alla **transizione energetica** e quelli necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna), nonché le relative modalità di attuazione. Il Piano potrà, altresì, prevedere l'istituzione di apposite **zone franche doganali**.

Presso la Struttura di missione è istituito lo **Sportello Unico Digitale ZES** (denominato S.U.D. ZES), competente, tra gli altri, sui **procedimenti amministrativi** inerenti alle attività economiche e produttive, nonché alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di **impianti produttivi**.

Allo sportello unico Digitale (S.U.D. ZES) sono altresì attribuite le **funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive** (SUAP). Salvo alcune esplicite eccezioni previste dall'articolo 14, per i progetti relativi all'avvio di **attività economiche** o all'insediamento di **attività industriali**, produttive e logistiche **all'interno della ZES unica** è stabilito un **iter autorizzativo semplificato**, introdotto dall'invio di un'istanza corredata della documentazione e degli eventuali **elaborati progettuali** previsti dalle specifiche normative di settore, atte a consentire alle competenti amministrazioni la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. Lo S.U.D. ZES rilascia apposita ricevuta riportante i termini entro cui l'amministrazione è tenuta a rispondere; l'eventuale **silenzio equivale all'accoglimento della domanda**.

Si attiva, quindi, un unico procedimento, a cui prendono parte tutti gli enti coinvolti, ad esito del quale viene emessa **un'unica autorizzazione** che consente di **realizzare tutte le opere**, prestazioni e attività previste. Se necessario, questa costituisce anche variante allo strumento urbanistico e comporta la **dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento**.

Oltre alle **agevolazioni di carattere procedurale** ed amministrativo sin qui descritte, si segnala che un **rilevante ammontare di risorse** (1,8 miliardi di euro) è stato destinato alla concessione di **contributi**, sotto forma di **credito d'imposta**, per gli **investimenti in beni strumentali** effettuati nella ZES unica a tutte quelle imprese che intendono acquistare, anche in leasing, **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione nel periodo **tra l'1.1.2024 ed il 15.11.2024**. Le caratteristiche del credito ricalcano quelle del precedente beneficio istituito dalla L. 208/2015 per gli investimenti nel Mezzogiorno, rimasto in vigore fino al 2023. Sono agevolabili le spese facenti parte di un progetto di investimento iniziale – come definito nel **Regolamento (UE) n. 651/2014** – avente **importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100.000.000 Euro**.

La misura del credito è differenziata a seconda della **dimensione dell'impresa** e della **localizzazione dell'investimento**, secondo quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Sono previsti **meccanismi di recapture**, nel caso in cui i beni agevolabili **non entrino in funzione** entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione, oppure siano **dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa o a **strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.



Il credito, che costituisce **aiuto di Stato**, è **cumulabile con aiuti *de minimis*** e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (sempreché tale cumulo **non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati** consentiti dalla disciplina di riferimento), è **utilizzabile solo in compensazione** e allo stesso non si applica il limite di cui all'articolo 1, [**comma 53**](#), L. 244/2007. Gli aspetti operativi, tra i quali le modalità di accesso al credito, sono demandati ad un **decreto ministeriale attuativo** che, tuttavia, non risulta ad oggi ancora emanato.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 20 febbraio 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE
Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti
[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.